

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0016065 - 02/12/2015 USCITA

Allegati: 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 2 DIC. 2015

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Biella Via Duomo, 3 13900 Biella (BI)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 225/2015_Iscrizione Albo_residente all'estero

Il relazione al quesito pervenuto in data 5 ottobre u.s. con il quale l'Ordine di Biella chiede di sapere se un iscritto all'albo trasferito stabilmente all'estero possa trasferire la propria iscrizione nell'elenco speciale, si precisa quanto segue.

In via preliminare è opportuno precisare che il professionista può rimanere iscritto nell'Albo fino a quando permangono i requisiti necessari richiesti dalla legge per il mantenimento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 139/2005. Nella fattispecie in esame - trattandosi di trasferimento di residenza all'estero – per la sussistenza dell'iscrizione è necessario che il professionista interessato mantenga il domicilio professionale nello stesso circondario di competenza dell'Ordine territoriale. Altrimenti, accertata la mancanza in capo all'interessato del requisito di cui all'art. 36, comma 1. lett. d), l'Ordine deve procedere alla cancellazione d'ufficio del nominativo dall'Albo professionale.

Per quanto riguarda la possibilità di iscrizione nell'elenco speciale si precisa che, oltre a valere quanto sopra in merito al possesso del requisito alternativo della residenza/domicilio, la legge richiede anche la sussistenza di una causa di incompatibità con l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinamento professionale. Pertanto, tenuto conto che dalla descrizione del quesito non emerge l'esistenza di una delle suddette cause di incompatibilità, l'iscrizione nell'elenco dei non esercenti non è consentita.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione